

## ORDINE AVVOCATI DI MODENA

Il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena, nella seduta del 12 ottobre 2022,

-vista la nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA "sulla riforma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato", con la quale si qualifica la notifica prevista dai nuovi commi V e VI dell'art.543 cpc quale atto dell'esecuzione forzata, proprio dell'Ufficiale Giudiziario;

-ritenuto che le conclusioni contenute nella nota ministeriale sopra indicata non siano coerenti con la lettera dell'art.543 V co cpc , che recita testualmente "Il creditore...notifica...", e con la *ratio* del nuovo adempimento, finalizzato alla comunicazione al debitore e ai terzi del progredire della procedura e dei dati della stessa; ritenuto inoltre che tali conclusioni non siano compatibili con il quadro procedimentale, che vede l'esecuzione del pignoramento, l'iscrizione a ruolo della procedura e la formazione del fascicolo d'ufficio svolgersi in fasi antecedenti rispetto alla notifica di cui si tratta;

-ritenuto, altresì, che l'applicazione dell'interpretazione di cui alla nota ministeriale comporti una situazione di pregiudizio e di criticità, in considerazione dei più onerosi adempimenti richiesti ai difensori e conseguenti spese ricadenti sul creditore procedente e sull'esecutato, ed in considerazione, inoltre, del rischio di declaratoria di inefficacia del pignoramento per difetto di notifica tempestiva a cura dell'U.N.E.P., considerati i tempi di adempimento degli Uffici ed, anche, i casi non infrequenti in cui il termine per la notifica dell'avviso sia in scadenza ed il procedente non abbia ancora ricevuto dalla Cancelleria i dati della procedura da indicare nell'avviso stesso;

-considerato inoltre il dubbio, espresso dai Giudici dell'Esecuzione del Tribunale di Modena, sull'applicabilità all'avviso ex art.543 co.V c.p.c., sia al terzo pignorato che al debitore, del principio dello sdoppiamento dei termini di notifica, di cui all'art.149 u.c. c.p.c. giusta sentenza Corte Costituzionale n.477 del 26 novembre 2002 (principio esteso anche alle altre ipotesi di notifica, tra cui, in particolare, alle notifiche ex artt.138, 139, 140, 143, 145 e art.3 L.53/1994), sulla base della ritenuta natura ricettizia del medesimo, al fine di evitare la perdita di efficacia del pignoramento;

-considerato, infine, che la notifica al debitore presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art.492 cpv. c.p.c., per quanto risulta a questo Consiglio, e' ritenuta -allo stato- ammissibile (sussistendo i presupposti richiesti dalla norma, della mancanza di elezione di domicilio



e della preventiva e regolare notifica al debitore del pignoramento), ma non risolve in ogni caso il problema dell'adempimento di notifica al terzo pignorato;

-vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense in data 26/09/2022 e visto il comunicato stampa dell'Organismo Congressuale Forense in data 29/09/2022;

-lette le delibere di dissenso, assunte, tra gli altri, dai COA di Palermo, Salerno, Roma, Siena, Pisa, Firenze e Parma;

-considerato che alcuni Tribunali hanno già offerto un'interpretazione coerente con la funzione meramente comunicatoria dell'avviso di iscrizione a ruolo, ritenendo la notifica dello stesso quale atto della parte, il cui compimento è a carico dell'Avvocato della stessa (Tribunale di Verona con nota in data 11/10/2022; Tribunale di Siena con nota in data 17/10/2022; Tribunale di Torino, come si evince dal comunicato del COA di Torino in data 12/10/2022),


ha deliberato di

esprimere dissenso rispetto al contenuto della nota del Ministero della Giustizia n.20/09/2022 IV-DOG/03-1/2022/CA, ritenendo che la notifica dell'avviso prevista dall'art.543 V co.cpc, come modificato dall'art.1 co.32 della L.206/2021, debba considerarsi **atto processuale della parte, da eseguirsi a cura del difensore della medesima, con le varie modalità di notificazione consentite e quindi anche, ma non necessariamente, a mezzo di Ufficiale Giudiziario.**

Si comunichi al Ministero della Giustizia, al sig. Presidente del Tribunale di Modena, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, a tutti i COA, agli Iscritti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Lucia Bocchi



IL PRESIDENTE

avv. Roberto Mariani

